



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 03/02/2006

Bollettino regionale

DISEGNO DI LEGGE 23 gennaio 2006, n. 6

"Istituzione della riserva naturale regionale orientata 'Bosco Incoronata'"

Relazione illustrativa

In attuazione della L.R. 19/97 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia", il Presidente della Giunta Regionale ha convocato la preconferenza per l'area naturale "Parco naturale regionale Bosco Incoronata" sito nel Comune di Foggia ed individuato dalla stessa Legge Regionale all'art. 5, scheda E4.

La preconferenza ha l'obiettivo di individuare le linee guida per la redazione del documento di indirizzo di cui all'art. 22, comma 1, della Legge 394/91 (legge quadro nazionale sulle aree protette).

Alla preconferenza sono stati invitati: l'Amministrazione Provinciale di Foggia, l'Amministrazione Comunale di Foggia, le competenti Amministrazioni dello Stato, i Consorzi di Bonifica, le Associazioni Agricole Imprenditoriali e Protezionistiche.

Gli incontri svolti hanno portato all'elaborazione e sottoscrizione del documento di indirizzo, che rappresenta la base di lavoro per il presente schema di disegno di legge.

Il Bosco dell'Incoronata è localizzato nel Tavoliere di Foggia ad una quota di circa 70 m. E' delimitato a nord dal fiume Cervaro, il cui corso è interessato da numerosi meandri, e a sud dal suo antico letto. Si tratta di una vera e propria isola di vegetazione naturale all'interno di un territorio intensamente coltivato.

Attualmente occupa una superficie di circa 320ha, di cui 162ha di bosco d'alto fusto, 115ha di pascoli e 43ha di seminativi. E' quindi un ambiente diversificato, rappresentativo degli ambienti che in passato ricoprivano buona parte del Tavoliere. Ciò che oggi resta dell'antico bosco si deve forse alla presenza nel luogo dell'omonimo Santuario dell'Incoronata, da secoli meta di pellegrinaggio e di cerimonie religiose.

La vegetazione prossima all'alveo fluviale è ricca di specie legnose igrofile con prevalenza di *Salix alba* L., che forma popolamenti inquadrabili nella associazione *Salicetum albae*, e di *Populus alba* L., i cui popolamenti si inquadrano nella associazione *Populetum albae*, mentre a tratti *Fraxinus oxycarpa* e *Carex remota* danno origine alla vegetazione igrofila, inquadrabile nella associazione *Carici-remotae-Fraxinetum angustifoliae*.

I pascoli permanenti, rappresentati da una vegetazione erbacea di specie annuali e perenni di tipo termoxerofilo si inquadra nella classe fitosociologica *Poetea bulbosae* Rivas Martinez 1975. Gli aspetti di vegetazione erbacea soggetti a più intenso disturbo da calpestio si inquadrano, invece, nella classe *Polygono-Poetea annuae* Rivas Martinez 1975, con più spiccate caratteristiche di nitrofilia.

Il presente schema di disegno di legge istituisce l'area naturale protetta regionale "Bosco Incoronata" (art.1) classificandola come "Parco Naturale" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett a) della L.r. 19/97, la denomina "Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata" e la delimita riportando la perimetrazione su cartografia in scala 1:25.000.

Sull'intero territorio entreranno in vigore, a partire dall'adozione del d.d.l. da parte della Giunta Regionale, le norme di salvaguardia provvisorie di cui all'art. 8 della L.r. 19/97 ed all'art. 6 della L. 394/91.

All'art. 2 sono riportate le finalità che dovranno essere perseguite nella gestione del Parco dal momento della sua istituzione.

La zonizzazione provvisoria, di cui all'art.3, suddivide il territorio del Parco in zona 1 (zona centrale) e zona 2 (fascia di protezione), ed avrà validità fino all'approvazione del Piano Territoriale di cui all'art. 7 del presente disegno di legge e all'art. 20 della L.R. 19/97. La superficie totale del Parco è di 1873 ha di cui 1060 ha in zona 1(zona centrale) ed i restanti in zona 2 (fascia di protezione). Nella zona 1 sono comprese le aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale; nella zona 2 quelle che, pur contenendo valori ambientali e culturali, presentano una maggiore antropizzazione e che più si prestano per la promozione di attività produttive di tipo sostenibili. Il Piano Territoriale potrà modificare i confini delle zone e dettagliarle ulteriormente, così come indicato all'art.12 della L. 394/91, al fine di una più articolata tutela degli ambienti naturali ed una migliore integrazione tra difesa dell'ambiente ed attività umane.

L'art. 4 riporta le norme, generali e specifiche, di tutela del territorio e dell'ambiente naturale da far valere su tutto il territorio dell'area protetta. Fino all'adozione del Piano Territoriale, sarà possibile, da parte dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali dell'Assessorato Regionale all'Ecologia, concedere deroghe ad alcune norme di salvaguardia esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale e d'intesa con l'Ente gestore.

L'art. 5 prevede che la gestione del Parco sia affidata a un Ente di gestione che è individuato nell'Amministrazione Comunale di Foggia. È altresì previsto che, in caso di gravi inadempienze dell'Ente nella gestione della Riserva, si possa far luogo al commissariamento (art.14).

Gli articoli 6-7-8-9 descrivono gli strumenti di attuazione di cui l'Ente di gestione dovrà dotarsi per l'attuazione delle finalità istitutive del Parco: Piano Territoriale dell'area, Piano Pluriennale economico-sociale, Regolamento delle attività consentite all'interno del Parco. L'Ente di gestione, dal momento dell'adozione degli strumenti di attuazione, avrà il compito di rilasciare nulla osta per tutte le opere che saranno svolte all'interno della Parco (art. 10); dalla pubblicazione della legge istitutiva del Parco fino all'entrata in vigore degli strumenti di attuazione, i nulla osta e le deroghe sono rilasciati dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali dell'Assessorato all'Ecologia.

L'art. 11 regola le sanzioni per chi reca danni e non osserva le norme di salvaguardia. L'art. 12 regola la sorveglianza del Parco, che dovrà essere garantita tramite personale dell'Ente di gestione e/o tramite convenzioni con altri enti pubblici, anche nazionali, operanti sul territorio.

Il controllo (art. 13) sulla corretta attuazione della legge istitutiva spetta alla struttura prevista dall'art. 23 della L.r. 19/97.

Con l'art. 15 si quantificano gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in Euro 50.000,00 a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante iscrizione di specifico stanziamento sul Capitolo di spesa di competenza.

Gli artt. 16 e 17 sono stati inseriti nel presente disegno di legge per omogeneizzare l'attuale indirizzo normativo in tema di aree protette regionali monocomunali. Così come nel caso di "Bosco Incoronata", anche altre aree protette già istituite sono interamente ricomprese nei confini di una sola amministrazione comunale. In questi casi, la scelta dell'affidamento definitivo della gestione dell'area protetta al Comune in cui è localizzata, appare dettata dalla duplice esigenza di garantire una gestione immediata, agile e poco dispendiosa e di rendere l'amministrazione locale protagonista dello sviluppo

dell'area. Nel caso delle tre aree protette localizzate nel Comune di Brindisi, la legge che le ha originariamente istituite nulla diceva in ordine alla loro gestione provvisoria, in attesa della effettiva costituzione, mai avvenuta, di un ente di gestione provinciale. Nei tre anni dalla loro istituzione, pertanto, non si è avuta alcuna forma di gestione ed era urgente provvedere in tal senso. Con questo DDL si affida la gestione delle aree al Comune di Brindisi, puntualizzando le norme di coordinamento con le politiche regionali di indirizzo e controllo. Nel caso di un'area, localizzata in parte nel Comune di San Pietro Vernotico, su richiesta degli stessi Comuni, si è fatto riferimento alle norme del Testo Unico degli Enti Locali che prevedono forme di convenzionamento per la gestione di determinati servizi. Gli stessi principi sono stati applicati nel caso di Manduria dove tuttavia, già nella legge istitutiva dell'area protetta, la gestione della stessa veniva affidata all'amministrazione comunale, seppur solo in via provvisoria.

Il Dirigente dell'Ufficio Parchi e R.N. f.f.
Ing. Francesca Pace

Il Dirigente del Settore Ecologia
dott. Luca Limongelli

L'Assessore regionale all'Ecologia
Prof. Michele Losappio

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Riserva
Naturale Regionale Orientata
"Bosco Incoronata"

INDICE

Articolo 1 - Istituzione dell'area naturale protetta

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 - Zonizzazione provvisoria

Articolo 4 - Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale

Articolo 5 - Ente di gestione

Articolo 6 - Strumenti di attuazione

Articolo 7 - Piano territoriale dell'area naturale protetta

Articolo 8 - Piano Pluriennale Economico Sociale

Articolo 9 - Regolamento

Articolo 10 - Nulla osta e pareri

Articolo 11 - Sanzioni

Articolo 12 - Sorveglianza del territorio

Articolo 13 - Controllo

Articolo 14 - Commissariamento

Articolo 15 - Norme finanziarie

Articolo 16 - Gestione di aree monocomunali in Provincia di Brindisi

Articolo 17 - Gestione di aree monocomunali in Provincia di Taranto

Articolo 1

Istituzione dell'area naturale protetta

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituito il Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata".

2. I confini del Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata" ricadente sul territorio del Comune di Foggia, sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000, allegata alla presente legge, della quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia e, in copia conforme, presso l'Amministrazione provinciale di Foggia, presso la sede dell'Ente di gestione di cui all'art. 5

3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione che sarà predisposta dal Comune di Foggia con fondi regionali.

Articolo 2

Finalità

1. Le finalità istitutive del Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata" sono le seguenti:

- a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici ed idrogeologici superficiali e sotterranei;
- b) salvaguardare i valori ed i beni storico-architettonici;
- c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti naturali;
- d) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
- e) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;

- f) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
- g) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

Articolo 3

Zonizzazione provvisoria

Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7, il Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata", è suddiviso in:

- zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e/o storico-culturale, caratterizzata dalla presenza di solchi erosivi, boschi e vegetazione spontanea;
- zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale con presenza di un maggior grado di antropizzazione.

Articolo 4

Norme generali di tutela

del territorio e dell'ambiente naturale

1. Sull'intero territorio del Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:

- a) aprire nuove cave, miniere e discariche;
- b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'art.11, comma 4, della L. n. 394/91, ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
- c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
- d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, ad eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
- e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
- f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
- g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui al precedente articolo 2;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- j) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali.

2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 7 è fatto divieto di:

- a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865;
- b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
- c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti Uffici

dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari.

3. Fino all'approvazione del Piano Territoriale del Parco, la competente struttura regionale di cui all'art. 23 della L.R. 19/97, d'intesa con l'Ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b) esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, potranno essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15% della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di Miglioramento Aziendale redatto a norma del Reg. C.E. 1257/99 e sue applicazioni e modifiche. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti ove più restrittive. In tutti i casi dovranno essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici ed ambientali presenti nell'area.

4. Sull'intero territorio del Parco è consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 1, del D.p.r. 6 giugno 2001 n. 380.

Articolo 5

Ente di gestione

1. La gestione del Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata" è affidata al Comune di Foggia, che vi provvederà coordinando strettamente i propri interventi con gli obiettivi di programmazione regionale in materia di conservazione della natura e aree naturali protette.

2. Il Comune di Foggia, per la gestione dell'area protetta, organizza una struttura autonoma nell'ambito dell'amministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un direttore della Riserva; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento dovrà essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dell'area protetta.

Articolo 6

Strumenti di attuazione

Per l'attuazione delle finalità del Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata", l'Ente di gestione si dota dei seguenti strumenti di attuazione:

- a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della L.R. 19/97;
- b) Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della L.R. 19/97;
- c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della L.R. 19/97.

Articolo 7

Piano territoriale dell'area naturale protetta

Il Piano territoriale del Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata", è adottato dal Consiglio Comunale di Foggia con i tempi e le modalità previste dall'art. 20 della L.R. 19/97. Esso deve:

- a) individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;
- b) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
- c) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta

- e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
- d) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
- e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;
- f) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
- h) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;
- i) individuare e definire il sistema di monitoraggio;
- j) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

Articolo 8

Piano Pluriennale Economico Sociale

1. Il Piano Pluriennale Economico Sociale del Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata", è adottato, contestualmente all'adozione del Piano Territoriale dell'area protetta, con il fine di individuare indirizzi ed obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della L.R. 19/97.

2. Il Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi ed alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.

Articolo 9

Regolamento

Il Regolamento ha la funzione di disciplinare, anche in deroga dei divieti di cui all'art. 4, l'esercizio delle attività consentite all'interno del Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata", ed è adottato contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area protetta.

Articolo 10

Nulla osta e pareri

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere ricadenti all'interno del Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata" è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.

2. La documentazione relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione, entro dieci giorni dalla sua presentazione all'Ente di gestione, è inviata da quest'ultimo all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia, che, nei venti giorni successivi, può chiedere integrazioni o chiarimenti. Qualora le integrazioni o i chiarimenti non siano ritenuti sufficienti, l'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia, con provvedimento motivato, comunica la non conformità dell'istanza alle prescrizioni ed alle finalità della presente legge.

3. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che sia intervenuta alcuna osservazione o prescrizione, il nulla osta si intende rilasciato con esito favorevole.
4. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il Regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'art. 2.
5. Fino all'entrata in vigore del Piano territoriale e del regolamento, il nulla osta preventivo è rilasciato dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia.

Articolo 11

Sanzioni

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'art. 30 della Legge 394/91.
2. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a), comma 1 dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa di Euro 1032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), comma 1, dell'art.4 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia
4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), e i), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,82 ad un massimo di Euro 258,22.
5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f), comma 1 dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 103,29 ad un massimo di Euro 1032,91.
6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa di Euro 1.032,91 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.
7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 1.032,91 ad un massimo di Euro 10.329,13.
8. Le violazioni di cui alla lettera j), comma 1, ed alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art.4, comma 2, comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall'art.4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 566,00 ad un massimo di Euro 2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.
11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'art.30 della L.394/91.
12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla

presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della L.n. 689/89.

13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel Regolamento di cui all'art.9 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione con l'obbligo di destinazione alla gestione del Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata".

Articolo 12

Sorveglianza del territorio

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.

2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della Provincia di Foggia e alle Guardie Ecologiche Volontarie.

3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2., della legge 394/91.

4. L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui al comma 1 lett. b) dell'articolo 44 della L.R. n.27/98 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria", è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.

Articolo 13

Controllo

1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione del Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata" sono affidate all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia.

2. Le modalità dell'attività di controllo possono essere precisate da apposite direttive, da emanarsi con deliberazione di Giunta Regionale, che potranno prevedere anche l'obbligo dell'adozione di determinati sistemi di contabilità, nonché l'adozione di specifiche procedure di controllo della gestione.

3. In ogni caso, l'Ente di gestione adotta, annualmente, un documento preventivo decisionale coerente con le linee generali di intervento definite dall'Assessorato Regionale all'Ecologia. Tale documento dovrà essere approvato dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali e, successivamente, pubblicato sul B.U.R.P.

4. L'Ente di gestione provvede ad inviare all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali, con cadenza semestrale, un rendiconto delle somme impegnate e pagate, che sarà pubblicato sul B.U.R.P.

Articolo 14

Commissariamento

In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Ecologia, può nominare,

per un periodo determinato, un commissario che sostituisce l'Ente nella gestione del Parco Naturale Regionale.

Articolo 15

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico dell'Ente di gestione.
2. Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei ad integrare gli stanziamenti comunali nei limiti di quanto previsto nel bilancio regionale.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, sono stanziati Euro 50.000,00 a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.

Articolo 16

Gestione di aree monocomunali in Provincia di Brindisi

1. La gestione delle aree protette regionali monocomunali "Parco Naturale Regionale Saline di Punta della Contessa" e "Riserva Naturale Regionale Orientata Boschi di Santa Teresa e dei Lucci", istituite, rispettivamente, con la L. R. n. 28/02 e n. 23/02, e situate interamente nel territorio del Comune di Brindisi, è affidata al Comune di Brindisi che è individuato quale Ente di Gestione. La gestione della "Riserva Naturale Regionale Bosco di Cerano", istituita con la L.R. n. 26/02 è affidata al Comune di Brindisi e a quello di San Pietro Vernotico, che coordinano i propri interventi ai sensi dell'art.30 del D.L. 267/2000
2. Il Comune di Brindisi, per la gestione delle aree di cui al comma precedente, organizza una struttura autonoma nell'ambito dell'amministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un direttore delle aree protette; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento deve essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dell'area.
3. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni è affidato all'Ente di gestione, fatto salvo quanto previsto dai commi 2,3 e 4 del precedente art. 10.
4. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione delle aree di cui al precedente comma 1 sono affidate all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia, che le esercita ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del precedente art. 13. Le aree possono essere, altresì, soggette al commissariamento di cui al precedente art.14.
5. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge non compatibili col presente articolo.

Articolo 17

Gestione di aree monocomunali in Provincia di Taranto

1. La gestione delle Riserve naturali regionali orientate del Litorale Tarantino Orientale, istituite con la L.R. n. 24/02 è affidata, in via definitiva, al Comune di Manduria che è individuato quale Ente di

gestione.

2. Il Comune di Manduria, per la gestione dell'area di cui al comma precedente, organizza una struttura autonoma nell'ambito dell'amministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un direttore dell' area protetta; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento deve essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dell'area.

3. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni è affidato all'Ente di gestione, fatto salvo quanto previsto dai commi 2,3 e 4 del precedente art. 10.

4. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione delle aree di cui al precedente comma 1 sono affidate all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia, che le esercita ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del precedente art. 13. Le aree possono essere, altresì, soggette al commissariamento di cui al precedente art.14.

5. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge non compatibili col presente articolo.

(*) LEGGE REGIONALE 24 luglio 1997, n. 19

Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia.

Articolo 8

(Misure di salvaguardia)

1. Dalla data di adozione dello schema di disegno di legge di cui all'art. 6, comma 3, sulle aree della perimetrazione provvisoria del disegno di legge operano le misure di salvaguardia di cui all'art. 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, è vietato:

a) aprire nuove cave;

b) esercitare l'attività venatoria;

c) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;

d) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali.

2. Gli interventi sulle aree boscate e i tagli boschivi sono autorizzati dall'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, secondo le norme e i regolamenti vigenti fino all'adozione del piano del Parco di cui all'art. 20.

3. Sulle aree per le quali operano le misure di salvaguardia si applicano le misure di incentivazione di cui all'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. In applicazione del medesimo art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la Regione destina ai Comuni e alle Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un'area protetta una quota non inferiore al venti per cento delle risorse totali attribuitele da leggi e programmi nazionali e comunitari in materia di tutela e valorizzazione ambientale.